

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

**“S. Spirito – Fondazione Montel”**

Pergine Valsugana

**Allegato:**

**“schema convenzione PROGETTO 33D”**

Pergine Valsugana, 23 aprile 2026.

**IL PRESIDENTE**  
- fto dott. Diego Pintarelli –

**IL DIRETTORE GENERALE**  
- fto dott. Giovanni Bertoldi –

Prot. n.

Pergine Valsugana,

**A.P.S.P. "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL"**  
**PERGINE VALSUGANA (TN)**

**OGGETTO: Convenzione per la realizzazione del progetto "Intervento 3.3.D – Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli".**

**Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.**

**Codice CIG: \_\_\_\_\_.**

Al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91

TRA

l'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel", di seguito per brevità denominata AZIENDA o A.P.S.P., con sede a PERGINE VALSUGANA in Via Marconi n. 4 Codice Fiscale 00358720225 rappresentata dal Legale Rappresentante dott. Diego Pintarelli nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica a Pergine Valsugana (TN) in Via Marconi n. 4;

e

la \_\_\_\_\_, di seguito per brevità COOPERATIVA, con sede a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ iscritta nella sezione "Cooperative a mutualità prevalente - cooperative sociali" al n. \_\_\_\_\_ dell'Albo nazionale delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni, nella persona del suo Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

**VISTI**

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l'art. 21 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm.,

**PREMESSO che**

- l'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" ha programmato di presentare anche per l'esercizio 2026 all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento un progetto rientrante nel cosiddetto Intervento 3.3.D (ex 19), concernente "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone

- deboli”, previsto dal “Documento degli interventi del Lavoro della XVI Legislatura” rientranti nell’area dei “Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore”;
- con nota dd. 29/01/2026 prot. n. 82085 la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro comunicava che la presentazione dei progetti per Intervento 3.3.D “Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli – anno 2026” avviene esclusivamente attraverso il gestionale SPAL nel periodo dal 01 febbraio al 11 marzo 2026 (ore 12.00);
  - con la suddetta lettera la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro comunicava che sono state approvate con determinazione della Dirigente Generale di Agenzia del Lavoro n. 29 del 27 gennaio 2026 le prime liste delle persone iscritte nell’Intervento 3.3.D – anno 2026 e messe a disposizione e scaricabili dal gestionale SPAL nella sezione “interventi”;
  - con determinazione del Direttore Generale n. 46 dd. 19/02/2026 veniva approvato il progetto Intervento 3.3.D “Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli” – anno 2026, per il periodo dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ per le seguenti nr. 17 opportunità occupazionali:
    - nr. 1 un caposquadra a tempo pieno a 35 ore settimanali per 8,5 mesi;
    - nr. 1 operatore a tempo pieno a 35 ore settimanali per 6 mesi;
    - nr. 1 operatore a tempo pieno a 30 ore settimanali per 8,5 mesi;
    - nr. 1 operatore a tempo pieno a 24 ore settimanali per 8,5 mesi;
    - nr. 10 operatori a 20 ore settimanali (nr. 5 operatori per 6 mesi e nr. 5 a 8,5 mesi);
    - nr. 1 operatore a 18 ore settimanali per 6 mesi;
    - nr. 2 operatori rientranti nelle opportunità occupazionali aggiuntive riservate a favore di disabili con invalidità superiore all’80% a 18 ore per 8,5 mesi;
  - l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Legale Amministrativo e Contabile con nota dd 02/04/2026 prot. n. 282811, nostro prot. n. 2259 di pari data comunicava l’approvazione dei progetti annuali 2026;
  - con decreto del Presidente n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ veniva affidata alla \_\_\_\_\_ la realizzazione del progetto Intervento 3.3.D per l’anno 2026;
  - con l’affidamento delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Azienda e la Cooperativa si pongono i seguenti obiettivi:
    - creare opportunità di lavoro per le persone in condizioni di svantaggio sociale appartenenti alla realtà locale;
    - favorire l’inserimento/reinserimento nella comunità di soggetti afflitti da handicap psico-fisici o provenienti da esperienze di emarginazione;
  - la scelta di affidare il servizio in Convenzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 381/91 in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti della pubblica amministrazione, trova giustificazione nella volontà dell’A.P.S.P. di raggiungere gli obiettivi illustrati al punto che precede, ritenuti fondamentali e qualificanti dell’azione politico-

amministrativa;

- la Cooperativa affidataria è iscritta nel registro delle Cooperative della Provincia Autonoma di Trento ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/10/1988 n. 24 e della L.R. 29/01/1954 n. 7 e s.m. nella sezione "B" "Cooperative a mutualità prevalente", alla categoria "Cooperative sociali" sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" ed alla categoria "cooperative di produzione e lavoro";
- che la Cooperativa affidataria è dotata di sede amministrativa che assicura adeguata accessibilità da parte dei destinatari, è dotata di automezzi e attrezzature adeguati per la gestione delle attività oggetto dell'assegnazione dell'incarico di gestione ed è sufficientemente strutturata a livello tecnico/organizzativo, sia per lo svolgimento dei lavori assegnati, sia per l'assistenza ai soggetti deboli e svantaggiati impiegati nel Progetto;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" a mezzo del proprio Presidente pro-tempore, dott. Pintarelli Diego, affida a trattativa privata alla Cooperativa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ che, a mezzo del suo Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, accetta ed assume il servizio per la realizzazione del progetto Intervento 3.3.D "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" – anno 2026, per numero 17 operatori, alle condizioni indicate nell'offerta dd. \_\_\_\_\_ presentata in relazione alla procedura Contracta \_\_\_\_\_ nostro prot. n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_.

La gestione del Progetto dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure fissati nella presente Convenzione e delle disposizioni regolamentari per la gestione dei progetti Intervento 3.3.D indicate dall'Agenzia del Lavoro di Trento.

Il personale impiegato nel Progetto svolgerà in ogni caso attività approvate dall'Agenzia del Lavoro e non svolgerà funzioni già assegnate al personale dell'Azienda, fatte salve le esclusioni previste dall'Agenzia del Lavoro.

Le attività svolte dai lavoratori individuati sono identificate nelle seguenti:

- accompagnamento degli ospiti all'interno delle RSA per i diversi servizi (sale di animazione, fisioterapia, zona ristorazione, ecc.);
- aiuto per gli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
- attività di assistenza diretta all'ospite nell'assunzione del pasto e nell'idratazione **solo** previa verifica da parte della RSA di idoneità del lavoratore dell'Intervento 19 a ciò dedicato (es. Operatori ex dipendenti RSA, o persone con comprovata esperienza nel settore), ed **esclusivamente** nel caso di ospiti **senza problemi di deglutizione o gravi malattie invalidanti** (tipo Alzheimer) e **comunque sotto diretta supervisione di un operatore della RSA**;
- guida di automezzo dell'azienda previa verifica da parte della RSA di idoneità del lavoratore dell'Intervento 19 a ciò dedicato, stante adeguata copertura assicurativa da parte dell'Ente (Kasco conducente, ecc.) per accompagnamento di ospiti nei seguenti casi:

- ✓ persone autosufficienti o comunque autonome (lucide, orientate, in grado di muoversi);
- ✓ persone non autosufficienti **solo se accompagnate** da un operatore della RSA (o familiare se previsto dalle procedure interne della RSA);
- servizi di accompagnamento e svago per passeggiate, escursioni con pulmino, gite di gruppo;
- supporto e affiancamento nelle attività di animazione e supporto all'operatore incaricato nelle attività previste dal progetto di animazione:
  - ✓ gruppo di ascolto (lettura quotidiani, racconti, riviste, ecc.);
  - ✓ gruppi espressivi (attività manuali, laboratori con varie tecniche, canto, disegno, pittura, ecc.);
  - ✓ gruppi culturali (cinema, musei, mostre, spettacoli, ecc.);
  - ✓ gruppo giochi (giochi di movimento, cruciverba, giochi cognitivi, giochi di società, tornei di carte, di bocce, ecc.);
  - ✓ gruppi di opinione a tema, facilitati dall'animatore;
  - ✓ gruppo gite (culturali, religiose, naturalistiche, ecc.);
  - ✓ tombola;
  - ✓ gruppo cucina (torte, pasticcini, biscotti, tagliatelle...);
  - ✓ momenti di animazione con il coinvolgimento di volontari, associazioni, singoli, gruppi, ecc.;
  - ✓ feste di compleanno;
  - ✓ feste a tema (es. merenda in giardino, festa dell'ospite, festa del volontario, ecc.);
- attività di ascolto e compagnia;
- creazione di nuovi spazi relazionali con ospiti che necessitano di particolare attenzione;
- aiuto e partecipazione all'organizzazione di feste di compleanno, preparazione di addobbi e di piccoli lavori in occasione di feste della comunità e mostre varie;
- predisposizione degli ambienti, delle strutture e dei vari materiali necessari alle attività strutturate di animazione e affiancamento al personale della RSA nella gestione delle attività stesse;
- raccolta, ritiro, distribuzione e lettura della posta;
- presidio e sorveglianza dei luoghi esterni e degli ambienti nei quali si radunano gli ospiti coinvolti nelle varie attività;
- collegamento con l'esterno per il reperimento dei beni necessari alle attività di animazione;
- possibilità di raccogliere per iscritto aneddoti, racconti di fatti relativi al ciclo dell'anno o della vita, a vicende storiche, ad avvenimenti culturali, ecc., vissuti dalle singole persone o loro tramandati, in modo da recuperare la memoria storica della vita sociale e culturale della nostra gente.

#### **Art. 2 – Durata**

La presente Convenzione ha decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza il \_\_\_\_\_.

#### **Art. 3 – Obblighi della cooperativa**

La Cooperativa si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
- b) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività e quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il/la \_\_\_\_\_, quale Coordinatore di cantiere;
- c) a garantire il trattamento economico e giuridico previsto dal documento "Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)" previsti dal vigente documento degli interventi di politica del lavoro attualmente vigente, come da ultima sottoscrizione tra la Federazione Trentina della Cooperazione e da una delegazione dei Consorzi, le Organizzazioni Sindacali Provinciali, Assessore alle Politiche Sociali della PAT e Presidente del Consorzio dei Comuni ed eventuali successive modifiche;
- d) i lavoratori devono essere iscritti nelle liste dei beneficiari dell'"Intervento 3.3.D/2024 (ex 19) – Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" approvate dalla Commissione Locale per l'impiego così come del caso un'eventuale sostituzione deve avvenire all'interno delle medesime liste e nel rispetto delle norme provinciali in materia di attivazione di progetti Interventi 3.3.D;
- e) a rispettare per i lavoratori impiegati nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del settore;
- f) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (comprese visite medico competente);
- g) a dotare il proprio personale di divise e di tesserini di riconoscimento nominativi;
- h) a fornire al proprio personale i necessari D.P.I. previsti dalle normative vigenti (guanti, ecc.);
- i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Azienda o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- j) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato e della durata della Convenzione, l'assunzione di:
  - i. numero 1 Capo Squadra a tempo pieno 35 ore;
  - ii. numero 1 operatore a tempo pieno 35 ore;
  - iii. numero 1 operatore a tempo parziale 30 ore;
  - iv. numero 1 operatore a tempo parziale 24 ore;
  - v. numero 10 operatori a tempo parziale 20 ore;
  - vi. numero 3 operatori a tempo parziale 18 ore;
- k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- l) a garantire la riservatezza delle informazioni relative all'A.P.S.P. affidante di cui venisse a conoscenza a motivo dell'espletamento del servizio oggetto della Convenzione;
- m) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nella presente convenzione;

n) a trasmettere, al termine del progetto, all'Azienda una relazione sull'attività svolta, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, inclusa, una tabella riassuntiva dei costi della manodopera sostenuti mediante la compilazione del modulo dell'Agenzia del Lavoro Codice \_\_\_\_\_ e una relazione contabile.

#### **Art. 4 – Referente dell'Azienda**

L'A.P.S.P. affidante nomina quale suo referente \_\_\_\_\_, con la quale verranno concordati gli orari e le modalità di svolgimento del servizio ed alla quale l'affidatario si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

#### **Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli**

Viene prevista da parte della Cooperativa una figura di Coordinatore di cantiere con l'obbligo di seguire la squadra di lavoro e intrattenere i contatti con l'Azienda promotrice del progetto, con i servizi socio-sanitari territoriali e con l'Agenzia del Lavoro, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze dei lavoratori, così come su tutta la documentazione relativa alla fornitura di materiali, attrezzature, dispositivi personali di sicurezza, indispensabili ad un corretto ed efficace funzionamento del gruppo di lavoro.

#### **Art. 6 – Obblighi dell'Azienda - pagamenti**

L'A.P.S.P. affidante si impegna a corrispondere per il servizio in oggetto il corrispettivo stabilito in complessivi presunti € \_\_\_\_\_, oltre l'IVA risultante dall'offerta dd. \_\_\_\_\_ presentata in relazione alla procedura Contracta \_\_\_\_\_ nostro prot. n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_.

Il corrispettivo sarà mensilizzato mediante emissione di fattura mensile posticipata in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013 distinguendo il costo della manodopera (operai e caposquadra) dagli altri costi ed evidenziando sulla fattura stessa che si tratta di progetti finanziati dal F.S.E.

Ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dalla Legge 190/2014 l'A.P.S.P. si avvale del meccanismo dello split - payment. Sulle fatture emesse dovrà essere pertanto indicata l'annotazione "Scissione dei pagamenti".

L'A.P.S.P. provvederà al pagamento della fattura, a mezzo rimessa diretta con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. segnalato per iscritto dalla Cooperativa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, previa attestazione della relativa regolarità tecnico-amministrativa ed autorizzazione al pagamento da parte del Servizio competente dell'A.P.S.P., e previa verifica della regolarità contributiva della Cooperativa affidataria stessa acquisita con il Mod. DURC.

### **Art. 7 – Responsabilità della Cooperativa**

La Cooperativa affidataria si assume le responsabilità e gli oneri conseguenti alla non corretta esecuzione dell'attività in Convenzione, o al mancato conseguimento degli obiettivi previsti e a tenere indenne l'A.P.S.P. da qualunque conseguenza derivante dalla mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone impiegate nell'espletamento del servizio e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza del servizio stesso.

### **Art. 8 – Contestazioni - Risoluzione della convenzione**

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'Azienda appaltante procederà alla contestazione per iscritto dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro dieci giorni la causa dell'inadempienza. Trascorso inutilmente tale termine la Convenzione sarà risolta di diritto.

L'Azienda appaltante si riserva inoltre il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione per qualsiasi motivata ragione, oltre quelle di contestata carenza del servizio, mediante semplice preavviso di mesi uno.

È inoltre causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Provinciale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Azienda, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

### **Art. 9 – Risoluzione delle controversie**

Per tutte le controversie relative all'esecuzione del servizio le parti sono tenute a richiedere il giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda affidante, un rappresentante dell'affidatario, presieduto da un esperto del settore nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo le disposizioni del Codice Civile in materia di arbitrato.

### **Art. 10 – Spese di stipula della convenzione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

### **Art. 11 – Disposizioni anticorruzione**

1. La Cooperativa con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.P.S.P. nei confronti della medesima Cooperativa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. La Cooperativa, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, approvato con apposita deliberazione, pubblicato sul sito istituzionale [www.apsp-pergine.it](http://www.apsp-pergine.it) - sezione *Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali*, e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Cooperativa, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 12 – Imposta di bollo**

Con riferimento all'imposta di bollo le parti si danno reciproco atto che ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'imposta di bollo viene assolta dall'operatore economico una tantum in sede di stipulazione del contratto e non vi è necessità di aggiornamento rimanendo il contratto nella fascia di importo originario.

Il modello di versamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. codice fiscale delle Parti;
- b. CIG o altro codice identificativo univoco del contratto;
- c. le ulteriori indicazioni con riferimento ai vari codici indicati nell'allegata Risoluzione n. 37 di data 28 giugno 2023.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il seguente: 1573.

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati - tutela della privacy**

Ai sensi delle disposizioni di cui al Art. 13 Reg. UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni:

**Titolare del trattamento:** A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana;

**Finalità del trattamento:** adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

**Base del trattamento:** esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

**Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati:** il trattamento potrebbe riguardare dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

**Modalità del trattamento:** tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;

**Obbligatorietà del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

**Comunicazione, diffusione e destinatari:** i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

**Durata del trattamento e periodo di conservazione:** i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge;

**Diritti dell'interessato:** l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

**Responsabile Protezione Dati (RPD):** la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: [servizioldpo@upipa.tn.it](mailto:servizioldpo@upipa.tn.it)

### **Allegati alla Convenzione**

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

– elenco operatori

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.P.S.P.  
IL PRESIDENTE  
(dott. Diego Pintarelli)

Per la Cooperativa  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(\_\_\_\_\_)

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa  
il requisito della forma scritta.

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa  
il requisito della forma scritta.

